



Comune di Valdina

Città Metropolitana di Messina

Via Torre, 2 - 98040
Tel. 090 9977008
Fax 090 9977553
Codice Fiscale 82001480837
Partita I.V.A. 00474490836
mail info@comune.valdina.me.it

DETERMINAZIONE SINDACALE n. 1 del 14-01-2022

OGGETTO: *Nomina Responsabile Area Tecnico-Manutentiva e vigilanza e contestuale attribuzione della relativa posizione organizzativa all'Arch. Pasquale Salvo, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Santa Lucia del Mela, utilizzato presso questo Ente giusta Convenzione ex art. 14 del CCNL del 22.1.2004, con contestuale previsione di utilizzo ex art. 1, comma 557, L. 311/2004 stipulata in data 03.01.2022*

IL Sindaco

PREMESSO che con deliberazione della G.M. n. 53 del 03.04.2012, è stato modificato l'assetto organizzativo del Comune di Valdina;

CHE il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato con delibera di G.M. n.87 del 25.05.2012 all'articolo 8 prevede che il Comune di Valdina ha una struttura organizzativa composta da tre aree, così individuate: Area amministrativa, Area economico-finanziaria ed Area tecnico-manutentiva, in cui è incardinato, altresì, l'ufficio di Polizia Municipale giusto funzionigramma aggiornato approvato, da ultimo, con delibera di G.M. n. 185 del 27.11.2020;

PRESO ATTO che:

- la posizione di istruttore direttivo tecnico cat. D, cui attribuire la P.O. di responsabile dell'Area Tecnico manutentiva, già prevista nella pianta organica di questo Comune è vacante da diversi anni e, finora, è stato coperto attraverso l'utilizzo di personale di altri Comuni in convenzione, ovvero mediante ricorso all'istituto di cui all'art.1, comma 557, della L.311/2004, mediante il ricorso a professionisti esterni nominati ai sensi dell'art. 110, comma 1, T.U.E.L., ovvero mediante il ricorso a personale interno di categoria C dotato di titolo di studio inerente alle materie oggetto della competenza dell'area tecnico-manutentiva;
- a seguito della risoluzione contrattuale ex art. 110, comma 4, TUEL con il precedente Responsabile dell'area tecnico manutentiva e vigilanza, a far data dal 31.12.2019, l'incarico di Responsabile della predetta Area è stato conferito, fino al 14.02.2020, al dipendente dell'Ente a tempo indeterminato, con contratto a 18 ore settimanali, Sig. Geom. G.R. ed è stato successivamente attribuito, ai sensi della dell'art. 53 comma 23 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, nonché dell'art. 22 della L. R. n. 22/2008, a far data dal 13.07.2020.
- con apposite convenzioni approvate con deliberazioni della G.M. nn. 3 del 22.01.2021 e 25 del 23.04.2021 è stato utilizzato in forma congiunta il dipendente del Comune di Santa Lucia del Mela Arch. Pasquale Salvo;

DATO ATTO che la convenzione in atto con il Comune di Santa Lucia del Mela per l'utilizzo congiunto del Dipendente Arch. Pasquale Salvo per n. 12 (dodici) ore settimanali (da svolgere all'interno dell'ordinario orario di servizio) e 8 (otto) ai sensi dell'art. 1, comma 557 della L. 311/2004 e ss. mm. ed ii. è scaduta in data 31.12.2021;

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. di controllo del Molise depositata in data 07.04.2017 (PAR. 109 del 17/03/2017), la quale afferma che la normativa vigente, anche alla luce dei recenti orientamenti espressi dalla giurisprudenza contabile, non escluda la possibilità che un ente locale possa fare ricorso contestualmente e, con riferimento al medesimo dipendente, ai due diversi istituti giuridici del c.d. "scavalco condiviso" e del c.d. "scavalco d'eccedenza";

Tenuto conto che, come rilevato dalla superiore pronuncia, l'operazione sopra descritta è ammissibile se si considera la configurazione giuridica che la giurisprudenza contabile ha attribuito all'istituto del c.d. "scavalco condiviso"; come visto, infatti, in tale fattispecie il dipendente, pur rivolgendo parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di due enti pubblici, resta legato ad un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. Dunque il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale rimane giuridicamente unico tanto che, ad esempio, la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali è gestita dall'ente di provenienza titolare del rapporto stesso;

RITENUTO, anche alla luce dell'orientamento sopra menzionato, che risulta possibile avvalersi, congiuntamente, degli all'utilizzo degli istituti giuridici di cui all'art. 14 CCNL 2004 e di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 e ss.mm.ii., nelle more di poter avviare le procedure di reclutamento di una figura professionale stabile cui conferire la Responsabilità dell'Area in questione;

CONSIDERATO si è inteso individuare – tra i dipendenti dei comuni del comprensorio, una figura professionale dotata dei requisiti della laurea specialistica afferente al settore e dei necessari requisiti di competenza, professionalità e di comprovata esperienza nella gestione con assunzione di responsabilità dei settori LL.PP., Edilizia ed Urbanistica nell'ambito delle PP.AA., in maniera tale da disporre di un elevato livello di competenza specialistica, adeguato alla gestione dei numerosi adempimenti e delle molteplici attività rimesse alla competenza dell'Area Tecnico manutentiva e vigilanza, cui afferiscono processi (progettazione/gestione di opere pubbliche, manutenzioni, pianificazione urbanistica, edilizia, miglioramento e risanamento ambientale, attuazione di iniziative innovative e migliorative e sviluppo delle procedure di lavoro etc.), per la gestione dei quali è ineludibile, oltre all'approfondita conoscenza della normativa di settore acquisita mediante istruzione di livello universitario, altresì la conoscenza e l'utilizzo degli strumenti tecnici ed informatici necessari allo svolgimento efficace delle attività;

VISTO l'art. 14 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie locali sottoscritto in data 22 gennaio 2004, richiamato dall'art. 17 del CCNL 21/05/2018 del Comparto Funzioni Locali, il quale prevede che al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, previo assenso dell'ente di appartenenza e stipula di apposita convenzione che definisca, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;

VISTA, altresì, la L. 145/2018 e, in particolare, l'art. 1, comma 124, a tenore del quale: "Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove

compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.”;

VISTO, altresì, l'art. 1, comma 557, della L. 311/2004 e ss.mm.ii., secondo cui: *“I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purchè autorizzati dall'amministrazione di provenienza...”*;

RILEVATO:

- che in base alla disciplina contrattuale del comma 2 del citato art. 14 del C.C.N.L. del 22.1.2014 e della dichiarazione congiunta n. 10 di cui al medesimo contratto collettivo, il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale in convenzione resta unico ed unitario ed è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, sulla base dei contenuti del contratto individuale a suo tempo sottoscritto, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione; è esclusa, quindi, ogni possibilità di modifica anche e soprattutto sul punto dell'orario di lavoro;
- che sempre l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 prevede che l'utilizzo a tempo parziale del personale di altro ente sia disciplinato da apposita convenzione, volta a definire, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore;
- che, ai sensi del comma 1 del citato art. 14, l'accordo è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000;
- che, pertanto, la convenzione di che trattasi, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, è estranea alla competenza del Consiglio Comunale, come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art. 14;

PRESO ATTO che la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n.23/2016/QMIG), in ordine alla fattispecie di cui all'art. 14 del CCNL 22.01.2004, ha precisato che *“trattasi di fattispecie concreta a sé stante che individua una modalità di utilizzo reciproco del dipendente pubblico da parte di più enti, mediante il quale, rimanendo legato all'unico rapporto d'impiego con l'ente locale originario, il lavoratore rivolgerebbe parte delle proprie prestazioni lavorative anche di detto comune in forza dell'autorizzazione dell'ente di appartenenza, di cui la convenzione regolativa dei rapporti giuridici tra i due enti assumerebbe carattere accessivo”*.

DATO ATTO che come già evidenziato dalla plurime decisioni della Corte dei Conti (vedi ex plurimis Deliberazioni C.C. Molise, n.35/2015/PAR e n.105/2016/PAR, nel caso di scavalco c.d. condiviso, a differenza della ipotesi dello scavalco d'eccedenza, *“se, da un lato, permane la titolarità dell'originario rapporto lavorativo con l'ente di appartenenza, dall'altro non può essere rilevata – dal punto di vista dell'utilizzatore – la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro”*.

CONSIDERATO che nell'ipotesi di scavalco condiviso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, restano soggette alle relative limitazioni (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n.23/2016; Sezione Regionale Molise deliberazione n. 105/2016/PAR);

PRESO ATTO che previa stipula di convenzione ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004, con l'assenso del dipendente del Comune di S. Lucia del Mela Arch. Salvo (che giuridicamente è considerato comunque *“dipendente a tempo pieno di altro ente”*), questo Ente possa assicurarsene le prestazioni lavorative oltre le 36 ore settimanali d'obbligo ed entro la durata massima consentita dal D.lgs. n.66/2003 di 48 ore settimanali, a condizione che le prestazioni lavorative aggiuntive rese dal

dipendente non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza;

VISTA la nota prot. n. 11875 del 15.12.2021 con la quale il Comune di Valdina ha inoltrato, al Comune di Santa Lucia del Mela, richiesta di utilizzo congiunto ex art.14 del CCNL Enti Locali 22.01.2004 del dipendente Arch. Pasquale Salvo, in servizio a tempo indeterminato presso quest'ultimo Ente, inquadrato nella Cat. Giuridica C posizione economica C5 fino al 31.12.2022 per 12 (dodici) ore all'interno dell'orario contrattuale d'obbligo di 36 h. settimanali, e per ulteriori 8 (otto) ore settimanali oltre l'orario di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004;

VISTA la nota prot. n. 22117 del 16.12.2021, incamerata al prot. 11947 del 17.12.2021 di questo Ente, con la quale il Comune di Santa Lucia, in riscontro alla richiesta del Comune di Valdina, ha autorizzato il proprio dipendente Arch. Pasquale Salvo ad essere utilizzato in maniera congiunta con il Comune di Valdina prevedendo 12 ore settimanali ex art.14 del CCNL Enti Locali 22.01.2004 e per ulteriori 8 ore ex art. 1, comma 557, della L. 311/2004, con conferimento allo stesso della P.O. dell'Area tecnico manutentiva e vigilanza dell'Ente, fino al 31 dicembre 2022;

VERIFICATA la disponibilità dell'Arch. Pasquale Salvo, in possesso di adeguata qualificazione professionale e specifica esperienza nelle materie di competenza, all'esercizio della prestazione lavorativa, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2014 per 12 ore settimanali all'interno dell'orario contrattuale d'obbligo di 36 h settimanali, e per ulteriori 8 ore settimanali oltre l'orario di servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, anche presso questo Ente;

VISTA la delibera di G.M. n. 457 del 30.12.2021 con cui il Comune di Santa Lucia del Mela ha approvato apposito schema di Convenzione, ai sensi dell'art. 14 CCNL Enti Locali 22/01/2004, per la disciplina dell'utilizzo dell'Arch. Pasquale Salvo presso il Comune di Valdina per 12 ore settimanali, entro l'orario di servizio settimanale di 36 h prestato presso l'Ente datore di lavoro, ivi consentendo altresì, all'utilizzo del predetto dipendente per ulteriori 8 ore oltre l'orario ordinario d'obbligo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, come espressamente consentito dalla giurisprudenza contabile;

VISTA la delibera di G.M. n. 185 del 30.12.2021, esecutiva, con cui questo Ente ha approvato il medesimo schema di Convenzione, autorizzando alla sottoscrizione il Responsabile dell'Area Amministrativa, Segreteria e AA.GG., quale responsabile del personale;

VISTA la convenzione, stipulata in data 03.01.2022 tra questo Comune e l'Ente datore di lavoro Comune di Santa Lucia del Mela, volta a definire, in particolare, la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la relativa articolazione tra l'ente di appartenenza e il comune utilizzatore, la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale, in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente e i conseguenti adempimenti reciproci, nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente gestione del rapporto di lavoro, all'uopo sottoscritta tra i due Enti;

VISTO l'orientamento ARAN n. 1811 del 22.02.2016 ove è espressamente precisato che l'art. 14, comma 1, del richiamato CCNL del 22.1.2004, consentendo l'utilizzazione parziale del dipendente di altro Ente, possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione, non si configura come rapporto a tempo parziale, consentendo il conferimento della Responsabilità di posizione organizzativa anche al personale utilizzato ai sensi delle precitate disposizioni di cui all'art. 14 del CCNL 2004 e di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004;

DATO ATTO CHE, proprio, perché non viene in considerazione un rapporto di lavoro a tempo parziale non trovano applicazione:

- la disciplina dell'art.4, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, che non consente il conferimento della titolarità di posizione organizzativa a lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale;

- le disposizioni dell'art. 4, comma 2 – bis, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall'art.11 del CCNL del 22.1.2004, che, negli enti privi di dirigenza, consentono l'individuazione di posizioni organizzative che possono essere affidate anche a dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, purché di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno.

CHE il surrichiamato orientamento (RAL 1811) chiarisce, altresì, che, qualora venga stipulata una convenzione con un altro comune per l'utilizzo di un dipendente di tale ultimo Ente, anche a tempo parziale, è possibile conferire allo stesso, presso l'Ente utilizzatore, anche un incarico di posizione organizzativa secondo la disciplina prevista dall'art. 14, commi 4 e 5, del citato CCNL del 22.1.2004, come oggi integrato dagli artt. 13 e ss. del CCNL 21.05.2018, all'uopo precisando quanto segue:

“..... a) la più favorevole disciplina per il lavoratore incaricato di posizione organizzativa in materia di retribuzione di posizione e di risultato, con la elevazione del valore massimo del primo compenso fino a € 16.000 e del secondo fino ad un massimo del 20%, nei casi di personale utilizzato a tempo parziale da enti diversi da quelli di appartenenza e di servivi in convenzione, trova applicazione solo in presenza di due incarichi diversi e distinti: l'uno attribuito dall'ente di appartenenza e l'altro presso l'ente di utilizzazione o nell'ambito dei servizi in convenzione. Tale disciplina, infatti, si fonda sull'assunto che solo la coesistenza di due incarichi diversi e distinti può creare oggettivamente una condizione di maggiore gravosità del lavoratore, utilizzato su due diverse e distinte posizioni di lavoro (o sedi), rispetto a quella del lavoratore che fruisce di un solo incarico;

b) se, invece, al di fuori di tale particolare ipotesi, al lavoratore sia affidato un solo incarico di posizione organizzativa presso l'ente di appartenenza oppure presso quello che lo utilizza a tempo parziale oppure nell'ambito di un servizio in convenzione, l'importo annuale della retribuzione di posizione e di quella di risultato saranno quelli ordinariamente previsti per la posizione organizzativa, sulla base delle previsioni contrattuali (art. 14 del CCNL del 22.1.2004);

c) nel caso in cui la titolarità di posizione organizzativa sia stata affidata solo nell'ente di utilizzo, l'importo annuale della retribuzione di posizione per questa previsto, deve essere direttamente riproporzionato in relazione alla minore durata della prestazione lavorativa, dato che necessariamente parte del tempo di lavoro è dedicata al servizio dell'ente di appartenenza.

CONSIDERATO che nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 267/00, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lett. d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai Responsabili delle Aree in cui è ripartita l'organizzazione dell'ente, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione;

CONSIDERATO che spettano ai responsabili delle Aree, a cui viene attribuita la titolarità della posizione organizzativa, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale;

DATO ATTO, inoltre, che i titolari di P.O. sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione;

DATO ATTO che ciascun titolare di P.O. sarà responsabile dell'istruttoria relativa alle controversie civili, amministrative e tributarie riferibili alla propria area organizzativa;

PRESO ATTO che per quanto attiene la retribuzione spettante al medesimo, la stessa va determinata secondo i vigenti contratti di lavoro ed in relazione alla sua utilizzazione, ivi inclusi gli oneri assistenziali e previdenziali;

PRECISATO che il trattamento economico accessorio del personale della categoria C titolare delle posizioni di cui all'art. 13 e ss. del CCNL 21.05.2018 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

RITENUTO in ordine al proprio sistema di pesatura delle posizioni organizzative dell'Ente, in attuazione del comma 4° dell'art. 14 del CCNL 2004, e tenuto conto del combinato disposto dell'art. 13, comma 2 e dell'art. 15, comma 4, del CCNL del 21 maggio 2018 di attribuire all'Arch. Pasquale Salvo l'indennità di posizione nella misura massima di Euro 9.500,00, da riparametrare in ordine all'orario di lavoro espletato presso il Comune di Valdina, dando atto che l'importo della retribuzione di risultato, nell'importo massimo del 20% della retribuzione di posizione, sarà corrisposta a seguito di valutazione annuale del Nucleo di Valutazione;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il combinato disposto dei commi 2 e 10 dell'art. 50 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, secondo cui il Sindaco ha il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché il potere-dovere di nominare i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, rubricato "Funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO l'art. 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, rubricato "Conferimento di funzioni dirigenziali";

ATTESO CHE il conferimento della Posizione Organizzativa non rientra tra le materie oggetto di concertazione sindacale;

RIBADITO che per il Comune di Valdina l'attribuzione delle funzioni di P.O. e Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva e vigilanza all'Arch. Pasquale Salvo si configura come necessaria al fine del corretto andamento dell'attività amministrativa e per il raggiungimento di necessari risultati in termini di efficienza ed efficacia della gestione, non avendo alla stato in dotazione una figura tecnica specialistica di Cat. D in possesso dei requisiti professionali richiesti per il conferimento delle funzioni dirigenziali e della responsabilità dell'Ufficio Tecnico;

RITENUTO, pertanto, che sussistano le condizioni giuridiche per l'utilizzo ai sensi dell'articolo 14 del CCNL 22.01.2004 all'Arch. Pasquale Salvo, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Santa Lucia del Mela, alle condizioni di cui alla richiamata Convenzione approvata con delibera di G.M. n. 185 del 30.12.2021;

VISTA la dichiarazione in ordine all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. dall'Arch. Salvo ai fini del conferimento dell'incarico di Posizione organizzativa dell'Area tecnico-Manutentiva e vigilanza del Comune di Valdina;

VISTO Il vigente Regolamento degli uffici e servizi;

VISTO il D.lgs. 267/2000;

VISTO l'ordinamento enti locali vigente in Sicilia;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto EE.LL. del 21.05.2018;

DETERMINA

Di conferire, sino al 31.12.2022, la Responsabilità dell'Area Tecnico Manutentiva e vigilanza del Comune di Valdina e la relativa posizione organizzativa al dipendente a tempo indeterminato e pieno del Comune di Santa Lucia del Mela Arch. Pasquale Salvo, nato a Santa Lucia del Mela il 05.07.1965, inquadrato nella Cat. C5, utilizzato giusta Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.01.2004, con previsione di prestazione lavorativa pari a 12 ore settimanali, da svolgersi entro l'orario d'obbligo contrattuale di

lavoro presso il Comune di appartenenza, ed ulteriori 8 ore al di fuori dall'orario contrattuale d'obbligo ai sensi dell'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, e così per complessive 20 ore settimanali presso questo Ente;

Di dare atto che l'utilizzo del predetto dipendente è da ritenersi funzionale e necessaria alla predisposizione degli atti, di competenza dell'area Tecnico-Manutentiva e vigilanza dell'Ente, propedeutici all'approvazione degli strumenti strategici dell'ente, oltre che alla progettazione e/o realizzazione delle OO.PP. già oggetto di finanziamenti approvati e disponibili a favore di questo Ente, ovvero da richiedersi ai sensi della L.B. 160/2019 e delle altre opportunità legislativamente previste;

Di attribuire all'indicato dipendente Arch. Pasquale Salvo la retribuzione di posizione quantificata in Euro 9.500,00 annui lordi, parametrata al periodo di svolgimento dell'incarico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del CCNL Regioni ed Enti Locali del 22.01.2004, e che l'eventuale retribuzione di risultato sarà corrisposta nella misura del 20% della retribuzione di posizione in effettivo godimento.

Di dare atto che al dipendente utilizzato a tempo parziale competerà, per i casi e i giorni in cui ne sussistano le condizioni, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.9.2000;

Dare atto che la disciplina del rapporto di lavoro in questione è stabilita e disciplinata nell'apposita convenzione approvata rispettivamente, con delibera di G.M. n. 185/2021 del comune di Valdina e con delibera di G.M. n. 475/2021 del Comune di Santa Lucia del Mela e, per quanto ivi non previsto, ai sensi della vigente normativa contrattuale dell'art. 14 del CCNL Regioni ed Enti locali del 22.01.2004;

Incaricare il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria di dare esecuzione alla presente decisione, provvedendo alla quantificazione degli emolumenti da corrispondere nel periodo autorizzato, ed all'impegno della spesa, ivi compresa la retribuzione di posizione e di risultato, adottando tutti gli atti gestionali di competenza in coerenza con la compatibilità dell'utilizzo in questione con i vincoli di finanza pubblica e, in particolare, con quelli riguardanti la spesa del personale e ad adottare con tempestività ogni misura utile volta ad assicurare per l'esercizio finanziario 2021 il rispetto dei predetti vincoli/limiti;

Notificare il presente provvedimento all'interessato, ai restanti Responsabili di Area nonché al Segretario comunale;

Trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Santa Lucia del Mela ed al dipendente come sopra individuato;

Trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento all'ufficio Segreteria per la pubblicazione sul sito istituzionale – sezione amministrazione trasparente – unitamente al curriculum, alla dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di inconfiribilità o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico previste dagli artt. 3, 4 e 9 del D.Lgs. 39/2013 e ss. mm. ii. nonché ai fini dell'aggiornamento della sezione relativa all'area delle posizioni organizzative.

Dare informazione del presente provvedimento alle OO.SS.

Valdina, 14-01-2022

Il Sindaco
F.to Di Stefano Antonino

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi del D.Lgs. 174/2012, il Responsabile di Area attesta la legittimità, regolarità, congruità e correttezza di detto provvedimento in relazione alle disposizioni di legge e del regolamento vigente

Valdina 12-01-2022

IL RESPONSABILE D'AREA
F.to Mariano Nastasi

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto il parere di regolarità tecnica, si esprime parere Favorevole di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la corretta imputazione e che l'adozione di detto provvedimento non determina alterazioni negli equilibri della gestione delle risorse.-

Valdina, 14-01-2022

Il Resp.le Area Economico-Finanziaria
F.to Dott.ssa Francesca Morgante

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente Determinazione viene affissa all'Albo Pretorio on line dell'ente con decorrenza dal 14-01-2022, e per rimanervi per quindici giorni consecutivi fino al 29-01-2022.

N. Reg. Albo: 21

Valdina, 14-01-2022

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Iacopino Marcello